

DE STEFANO

20553/08



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Raffaele CORONA - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
- Dott. Massimo ODDO - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
- Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -
- Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
- Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -

Oggetto
 MPUGNAZIONE CONS. G.A.R.S.
 EX 362 P.C.

R.G.N. 12136/07

Cron. 20553

Rep.

Ud. 01/07/08



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

VALLESINELLA S.A.S. DI ROBERTO BILOTTI RUGGI D'ARAGONA,
 in persona dell'omonimo amministratore e legale
 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio
 dell'avvocato MARI ALESSANDRA, che la rappresenta
 difende, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del Sindaco
 pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Stamp: C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Stamp: ITALIA
 Stamp: 26021 295 8
 Stamp: 66,28
 Stamp: SEL/20
 Stamp: 02/10/2008 12:31:21
 Stamp: 05538587777777777777
 Stamp: 010607000000000000000000

2008

741



SAVASTANO 20, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANNIZZARO VINCENZO, giusta delega a margine del controricorso;

- **controcorrente** -

avverso la decisione n. 788/06 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, PALERMO, depositata il 27/12/06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/07/08 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI.

RITENUTO

che, con ricorso ex artt. 111 Cost. e 362 c.p.c., resistito dal Comune di Palma di Montechiaro, la Vallesinella s.a.s. ha impugnato la decisione in data 27 dicembre 2006, con la quale il C.G.A.R.S. ha condannato quel Comune a restituire il castello Chiaramontano illegittimamente occupato a fini espropriativi;

che, all'uopo, la ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione "per eccesso di potere giurisdizionale", in cui sarebbe, a suo avviso, incorso il G.A. con l'osservare in motivazione che la società "resta[va] comunque tenuta al pagamento delle somme spese per il restauro dell'immobile [in precedenza]



legittimamente effettuato in danno di essa proprietaria rimasta inerte".

CONSIDERATO

che il ricorso così formulato è però manifestamente inammissibile, sia perché rivolto avverso quello che la stessa società definisce un "mero obiter dictum", sia perché l'ipotetica adombrata violazione dell'art. 112 c.p.c. o quella di legge sostanziale (per il profilo del presupposto obbligo del proprietario di rimborsare le spese di lavori eseguiti in suo danno ex art. 3 d.P.R. n. 368/94 e 37 L.R. n. 4/1964) atterrebbero comunque all'esercizio della giurisdizione, non comportandone quel travalicamento nella sfera di attribuzione di altro potere dello Stato in prospettiva del quale il ricorso, ex art. 362 c.p.c., si pretende, nella specie, ammissibile;

che in considerazione anche della natura e dell'occasione della lite possono compensarsene le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Roma, 1 luglio 2008

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Procedimento in Cassazione
29 LUG. 2008
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

... conforme all'originale che si rilascia a richiesta

Av. DE STEFANO MAURIZIO in forma legale.

... il ... 9 OTT 2008



IL CANCELLIERE DI
Antonello Ferrara

Antonello Ferrara



N.1 COPIA: Legale
DIRITTI €ur: 6,2
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: de stefano
IL: 09/10/2008

Numero: 20553

Anno: 2008

Civile

N.1 COPIA Per Studio
DIRITTI €ur: 0,77
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: MARI
IL: 09/10/2008

